

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **28**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI,
MECACCI, MAURIZIO TURCO, BUCCHINO, BURTONE, CAPO-
DICASA, MARCO CARRA, D'IPPOLITO VITALE, DE CAMILLIS,
DISTASO, GINOBLE, GIULIETTI, GOLFO, GRANATA, GRASSI,
LOVELLI, NUCARA, OLIVERIO, PICIERNO, PIFFARI, PORFIDIA,
ROSSA, RUGGERI, RUGGHIA, SBAL, SBROLLINI, SCALERA,
SERVODIO, TORRISI, TULLO, VOLONTÈ, ZAZZERA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle questioni relative alla presenza, all'uso e allo smalti-
mento dell'amianto nel territorio nazionale

Presentata l'11 gennaio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amianto o asbesto è un minerale (un silicato) con struttura fibrosa dalle particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore. È presente naturalmente in molte parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre, in genere in miniere a cielo aperto, dopo macinazione e arricchimento. È stato usato per la produzione di cemen-

to-amianto detto anche « fibrocemento » o, dal nome del più diffuso prodotto commerciale « Eternit ® », che ha un'elevata resistenza alla corrosione, alla temperatura e all'usura e che per questo è stato ampiamente usato nella produzione di manufatti: degli oltre 3.700.000 tonnellate di amianto lavorati dal dopoguerra, il 70 per cento è stato impiegato nell'edilizia.

Il cemento-amianto non costituisce di per sé un rischio per la salute dei cittadini e per la tutela ambientale, poiché il rischio dipende dalla probabilità di una dispersione di fibre di amianto nell'aria o nel suolo. La probabilità della cessione di fibre è a sua volta connessa alla perdita di compattezza del manufatto in cemento-amianto che si manifesta dopo l'esposizione di pochi anni agli agenti atmosferici, per sfaldamento fisiologico dei manufatti o per danneggiamento a opera dell'uomo, mentre le patologie derivanti si manifestano anche dopo alcuni decenni. Va pertanto aggiunto che, allo stato attuale, tutte le coperture in cemento-amianto costituiscono un rischio per la salute e che si deve quindi procedere alle loro messa in sicurezza e bonifica.

La normativa in vigore dal 1992 (legge 27 marzo 1992, n. 257, recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ») vieta la vendita di materiali in cemento-amianto, per cui, dal medesimo periodo, si assume che questo non sia più stato impiegato nelle costruzioni. Tuttavia, fino al 2004, materiali in cemento-amianto acquistati prima del 1992 potevano comunque essere utilizzati dai relativi proprietari.

Nonostante che l'amianto sia stato messo al bando nel 1992, ne esisterebbero ancora 23 milioni di tonnellate in fabbriche, edifici privati e pubblici e, genericamente, nell'ambiente. Bonificare il territorio deve essere una priorità nazionale, con la conseguente realizzazione di una mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, l'individuazione di discariche provvisorie specializ-

zate e l'inertizzazione termica dei prodotti in amianto, con le dovute sicurezze e valutazioni di impatto ambientale e con il riutilizzo dell'inertizzato.

Le norme che pure negli anni sono state introdotte nel nostro ordinamento in materia di amianto hanno trovato solo una parziale attuazione, mentre sono in aumento progressivo le patologie neoplastiche e i decessi che ne conseguono.

In particolare sono tuttora incomplete e carenti la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani di bonifica regionali e l'istituzione del registro regionale dei mesoteliomi e di tutte le patologie asbesto-correlate, nonché del registro degli esposti ed *ex* esposti.

Nei prossimi decenni — stante il lungo periodo di latenza della malattia, anche superiore ai quaranta anni — si avrà un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 e che secondo alcuni esperti, si estenderà fino al 2040. Per diminuire i decessi è necessario ridurre l'esposizione e diventa quindi urgente — si sottolinea di nuovo — organizzare e procedere alle bonifiche.

L'emergenza amianto è quindi di fronte a noi e per questo la presente proposta di inchiesta parlamentare istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta che, nello scorcio finale della XVI legislatura, svolga un'attività conoscitiva e di inchiesta di più ampia portata su una vicenda emblematica, quella legata all'amianto, e in particolare sul fatto che il mancato rispetto della legge stia avendo conseguenze particolarmente allarmanti anche in termini di perdite di vite umane.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni relative alla presenza, all'uso e allo smaltimento dell'amianto nel territorio nazionale, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare:

a) sulla presenza di amianto nel territorio nazionale e sulle forme di censimento dello stesso, anche in considerazione del fatto che le disposizioni vigenti prevedono lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto in discariche non pericolose situate nelle vicinanze dei centri abitati;

b) sulle informazioni fornite ai cittadini in merito alle problematiche connesse all'esposizione all'amianto e alle disposizioni che disciplinano la denuncia del possesso di amianto, nonché sulla necessità di mantenimento dei manufatti in buono stato per evitare che vi siano dispersioni incontrollate di fibre di amianto nell'ambiente e sull'obbligo di rimozione di tali fibre;

c) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito cittadini esposti all'amianto per motivi di lavoro e no e sull'opportunità di predisporre adeguati studi epidemiologici sulle aree ritenute a rischio;

d) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da esposizione all'amianto;

e) sull'adeguatezza delle forme di sostegno allo smaltimento dell'amianto.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente

della Camera dei deputati in misura proporzionale al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla nomina, tra i componenti della Commissione, del presidente della Commissione stessa.

3. Con i criteri e la procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare di uno o più componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi.

ART. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei, disposti dal Presidente della Camera dei deputati.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo a esperti e a enti, pubblici e privati.

ART. 5.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente della Camera dei

deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica delle disposizioni vigenti anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti risarcitori, di natura previdenziale e di sostegno al reddito.

ART. 7.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione a esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o che compie o che concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2012 e di 20.000 euro per l'anno 2013. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.